

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art 414 cpc con istanza ex art 700 cpc e contestuale istanza
ex art 151 cpc

Per la prof.ssa CARRUBBA Brigida nata a Messina il
24.7.1981 ivi residente in Viale Giostra coop. La Gazzella a/24 ,
C.F.CRR BGD81L64F158N, rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo La Cava con studio in Via Cesare Battisti 108, Messina,
ivi elettivamente domiciliata e che intende ricevere le
comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi:
(avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090346288, c.f. LCVVCN74
D13F158Q), giusta procura rilasciata in calce su foglio separato,
ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t., *resistente*

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA , in
persona del Direttore p.t.; *resistente*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in
persona del Direttore p.t.; , *resistente*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA , in persona
del Direttore p.t.; , *resistente*

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del
personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020

scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola della scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020 anche di quelli che hanno ottenuto il trasferimento e comunque di tutti i docenti partecipanti alle operazioni di mobilità 2019/020.

La ricorrente ha prestato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca attività di docente ininterrottamente per 4 anni dall'a.s. 2010/2011 all'a.s. 2013/014(doc. 1) per poi essere assunta a tempo indeterminato (doc. 2) in data 1.9.015 in virtù del servizio pre ruolo prestato anche presso le scuole paritarie.

La docente presta servizio presso l'Istituto " Archimede" di Messina (doc.3)

La ricorrente con domanda di mobilità per l'anno scolastico 019/020 ha chiesto all'amministrazione scolastica la valutazione del servizio dalla stessa prestato presso le scuole paritarie ivi elencate.(doc,4,5) sia ai fini della mobilità nonché ai fini della ricostruzione della carriera nonché il riconoscimento per intero, ai fini economici e giuridici , del servizio pre ruolo.

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in applicazione dell'art 485 del d.lvo 297/1994, ha omesso di valutare il predetto servizio pre ruolo per intero riconoscendo (doc.6) operando una palese discriminazione tra il servizio

prestato nel corso del pre ruolo ed il servizio effettivamente prestato dalla docente una volta immessa in ruolo sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera.

Detta incongruenza tra e origine dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI nell'ambito delle operazioni di mobilità laddove e della valutazione del servizio pre ruolo ai sensi del dlvo 287/1994 si è previsto che *“ Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole dell'infanzia comunali.”*

Ora con riferimento alla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art. 2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, si è risolto l'equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs 297/94 alle sole scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, nel quale è precisato che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di*

scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.

Subito dopo l’approvazione della Legge n. 62/200 (“Norme per la parità scolastica”) l’art. 2 comma 2 del D. L. n. 255 del 2001, convertito il Legge 333/01 aveva disposto *che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

Il vero è che la ricorrente pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso scuole statali ha accettato, per alcuni anni, di svolgere il servizio alle dipendenze della scuola paritaria **riconosciuto dallo stesso Ministero valido** ai fini della immissione in ruolo e per poi clamorosamente non vedersi riconosciuto detto servizio per la mobilità nonché per la ricostruzione della carriera e ciò sull’erronea applicazione del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970) nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94) da cui trae origine proprio l’allegata tabella di valutazione dei titoli.

In buona sostanza, nonostante la ricorrente si sia vista riconoscere il servizio pre ruolo prestato in scuole paritarie come utile in termini di punteggio ai fini dell’immissione in ruolo invero tale servizio, secondo l’amministrazione de qua, non sarebbe valutabile ai fini della mobilità, della graduatoria di istituto e della ricostruzione della carriera riconoscendo soltanto il punteggio base di 40 punti in luogo dei **64 punti** per i 4 anni (6x4 anni tot. 24 omessi) svolti negli istituti paritari oltre 6 per il ricongiungimento .

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati negli ambiti richiesti secondo l'ordine dalla domanda risultano assegnati per la stessa classe di concorso i docenti di cui appresso seppur con punteggio inferiore: a) bollettino secondaria di primo grado del 24.6.019 Usp Messina, Catania, e più precisamente (doc. 7):

Prov. Messina

Gugliotta Maria (1981) trasferita da Reggio Calabria a S. Agata Militello con 54 punti

Savoca Lucinovo Calogero (1979) da Mantova a S. Agata Militello con 54 pp.

Prov. Catania

Famà Antonino (1974) da Reggio Calabria a Catania con 60 pp.

Raimondo Laura Antonella (1975) da Monza a Paternò con 56 pp.

Prov. Palermo

Bentivegna Graziella (1973) da Reggio Calabria a Castelbuono con 55 pp.

Cascio Massimiliano (1977) da Bologna a Termini Imerese con 55 pp.

A fronte di tali evidenti lesione la ricorrente, non ottenendo la sede e/o la scuola richiesta e sebbene in servizio sino al 30.6.019, si vedrà costretta a trasferirsi presso la scuola di titolarità di Roma, con conseguente irreparabile danno non risarcibile per equivalente

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/ 2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016, dm 83 /2008 , dell'art 1 bis del dl 250/2005; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;Equiparazione del servizio;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di

merito della procedura di mobilità sono altresì illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l'ulteriore punteggio pari 24 punti (6 punti x 4 anni) afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari negli anni scolastici di cui infra oltre i 6 punti per il servizio sulla statale sebbene il predetto servizio le sia già stato riconosciuto quale pre ruolo nelle graduatorie ad esaurimento valide ai ai fini dell'immissione in ruolo .

Orbene , con disposizione di rango pattizia, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. 2019/020 ha inserito, con la sezione "Note Comuni", il divieto di valutazione del servizio svolto presso gli istituti paritari, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"*.

Ebbene detta disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con le fonti di rango superiore e primario ed in particolare con la legge n.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000 ha disciplinato difatti la parità scolastica fra scuole statali e scuole paritarie riconoscendo a queste lo svolgimento di un servizio pubblico prescrivendo per l'appunto all'art 1 commi 1 e 3 che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole*

paritarie private e degli enti locali” -

Ora il paradosso consiste nella circostanza per cui l'art. 485, disposizione richiamata dall'amministrazione resistente nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l'intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come *“tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)”*.

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da

requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge (tra cui, fondamentalmente, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed all'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Inoltre il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, ha previsto che questi ultimi siano valutati in ugual misura: *"i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"* (cfr. art. 2, comma 2);

Il vero è che si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate" che ne escludono la

valutazione del servizio di cui trattasi prevedendo il riconoscimento a soli “effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie.

Ne consegue che il risalente testo unico del 1994 necessita ovviamente di essere rivisto ed aggiornato stante l’introduzione degli istituti paritari.

Prova ne è che il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*.

Il decreto legge ha infatti inteso prevedere in via d’urgenza un riordino delle scuole non statali “riconducendole” o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v’è chi

non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nonostante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva che con essa appare incompatibile.

A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili.

Alla luce delle superiori disposizioni non si ravvedono ragioni alcune per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine

di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Inoltre il legislatore, nell’ultima procedura concorsuale per l’assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva “opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell’istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione”(doc.9).

Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, per-tanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economico, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere

all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".(doc.10)

Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale (doc.11).

Infine lo stesso MIUR con decreto n. 83 del 10.10.2008 ha fatto propri tali principi ove si consideri che:" *Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola*".

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: "*Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è*

noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

In senso analogo si sono già espressi numerosi giudici

di merito anche su ricorsi patrocinati da codesto difensore (Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, sentenza n. 99 del 2/2/2017;) (doc. 13,14,15,16,17,18,19)

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”* (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Orbene diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria

ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Ritenuto che in ragione delle suddette norme non si giustifica la distinzione operata delle disposizioni di cui alle "Note Comuni" del CCNI 11 aprile 2017, che arrestano l'equiparazione valutativa per il servizio prestato nelle scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera, al 31 agosto 2008, peraltro consentendo sino a quel termine l'equiparazione valutativa unicamente per le scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, e per le scuole paritarie dell'infanzia.

Tale limite è irragionevole in quanto non supportato da fondati motivi tali da consentire una deroga, in sede di mobilità, ad una disposizione di legge che, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Ne consegue che la rilevanza del servizio prestato presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall'art 485 primo comma della legge 297/1994, è da intendersi alle scuole paritarie.

Inoltre non può non considerarsi che la fase della

mobilità è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo(cfr art c. 108 della legge 107/2015). se dunque l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie ex art 2 dl 255/01 convertito in legge 333/01 è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella predetta fase di mobilità.

In tale contesto che la disposizione del CCNI risulta del tutto incoerente ed irrispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto e va pertanto disapplicata.

2Violazione e falsa applicazione di legge. illegittimità delle disposizioni per contrasto con l'art. 3 cost. e con l'art. 97 cost. articolo 8 della convenzione europea; Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro. Equiparazione del servizio

L'allegata tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI deve essere disapplicata anche sotto ulteriore profilo.

La disposizione in esame impedisce il riconoscimento di un servizio che, invero, viene viceversa riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo, nonché per le nomine a tempo determinato.

Conseguentemente, con l'avvenuta assunzione, la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato però nelle scuole paritarie (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere

l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ex art. 485 del T.U. 297 / 1994, con l'ulteriore conseguenza che il relativo punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale, né tantomeno ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e pertanto appare necessario estendere al docente di scuola paritaria gli effetti giuridici riconosciuti, anche in termini di punteggio, al docente statale.

In altre parole, la mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comportando una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), contrasta altresì con il connesso principio di non discriminazione tra lavoratori, di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 ed all'art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, e della direttiva CEE 77/90.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno altresì del diritto comunitario e costituzionale.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine "di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Cost." (Corte Costituzionale,

Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime, attraverso la disapplicazione delle ultime, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti.

Orbene il mancato riconoscimento del predetto servizio comporta per la ricorrente il mancato raggiungimento della sede sperata con la conseguenza che in tal senso operando si avrebbe una palese discriminazione tra lavoratori che hanno svolto medesime mansioni con trattamenti differenti da parte dell'amministrazione scolastica violando così anche l'art 8 della convenzione dei diritti dell'uomo nella parte in cui prescrive che “ *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. E che . Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*”.

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta pertanto sia con i principi generali

dell'Ordinamento che altresì con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

In tal senso su ricorso patrocinato da questo difensore il Tribunale di Catania con sentenza n. 776/2018 pubbl. il 21/02/2018 ha disposto che “ *Ragionando diversamente, si per-verrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche*”.(doc20)

Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti - anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera - a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra evidenziato.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno del diritto comunitario.

Di conseguenza, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria riconoscendo al punteggio base di 40 punti, oltre 6 per il ricongiungimento in luogo dei 24 punti per i 4 anni svolti negli istituti paritarie così complessivamente 64 punti da destinarsi nella graduatoria della mobilità docenti 2019/020 e seguenti oltre 6 per il ricongiungimento .

La mancata attribuzione della sede richiesta e del punteggio dovuto per gli anni di servizio svolto comporta il mancato trasferimento presso gli ambiti richiesti e comunque più vicini al luogo di residenza espressi dalla docente.

In ultimo anche la Corte di legittimità ha del resto in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati laddove sussista identità di titolo durata degli anni scolastici orari e programmi debbe essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali”(Cass 16623/012).

Che in ultimo anche il **Tribunale di Prato** ha statuito che *“preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”né, per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera"*

del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie".(sentenza n. 98/2017 Tribunale di Prato, sentenza Tribunale di Patti n. 99/2018 del 29 gennaio 2018).

In ultimo il **Tribunale di Caltagirone** su ricorso patrocinato da questo difensore ha statuito (Sentenza n. 295/2017 pubbl. il 06/06/2017) che *“Il decreto legge (art. 1bis D.L. 250/2005) ha infatti inteso prevedere in via d’urgenza un riordino delle scuole non statali “riconducendole” o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie. Peraltro lo stesso comma 7 dell’art. 1bis ha espressamente indicato le norme del Testo Unico che intendeva abrogare e tra esse non compare il citato art. 485. A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili..*

Il **Tribunale di Roma** su ricorsi patrocinati di questo difensore ha avuto modo di acclarare (Sentenze n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 33051/2016, Sentenza n. 2962/2017 pubbl. il 28/03/2017 ; Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 , Sentenza n. 2864/2017

pubbl. il 23/03/2017)“l'illegittimità del mancato riconoscimento alla ricorrente, tanto in sede di ricostruzione della carriera che ai fini della menzionata procedura di mobilità, del servizio prestato presso la scuola paritaria e della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI , nella parte in cui non riconosce la valutabilità ai fini dell'effettuazione della procedura di mobilità di tale servizio, trattandosi di disposizione, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e sua inapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo (“...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...”) e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (specificamente in tal senso Trib. Napoli del 6.9.2016, rg. 16877/2016 Giud. Armato). (doc. 21,22,23,24).

In tal senso, si è recentemente pronunciato anche il **Consiglio di Stato** che, con **ordinanza del 10/11/2017**, ha accolto l'istanza cautelare proposta, esprimendosi nei termini che seguono: “... Considerato che, la questione

controversa è stata decisa da questa Sezione in senso favorevole agli appellanti, con l'ordinanza n. 951 del 2017 pubblicata il 07/03/2017, che ha affermato non soltanto la giurisdizione del G.A. su caso analogo, ma anche che *“le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio preruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”, e ciò nonostante in tale ordinanza si sia disattesa (almeno per la fase cautelare e limitatamente alla sommaria deliberazione del fumus ivi svolta) l'asserita (esatta) equivalenza tra servizio pre-ruolo e servizio in ruolo. Rilevato che pertanto l'appello, allo stato, pare presentare apprezzabili elementi di fumus e che la mancata valutazione del servizio pre-ruolo compromette l'attività didattica esercitata dall'appellante”*.

Del resto, parte ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spese pubbliche per mezzo degli istituti paritari sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici, ha sostenuto esami di Stato con commissari dipendenti dell'amministrazione statale!

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 16623 dell'1/10/2012, ha affermato che *“In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio.”*.

Lo stesso principio è stato affermato in una successiva pronuncia, la n. 1749 del 30/1/2015. Si legge, infatti, nella motivazione di quest'ultima sentenza, *“La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e corretta, ha affermato che l'incarico di docenza civile presso scuola militare (nella specie una scuola allievi sottoufficiali) non è ricompreso tra quelli presi in considerazione dalla L. n. 576 del 1970, art. 1 ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, e non può essere assimilato, per il carattere eccezionale della norma, ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo. L'affermazione è corretta, atteso che la norma richiamata prevede il riconoscimento del servizio prestato presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, con norma che (la regola essendo quella della computabilità del solo servizio di ruolo) ha carattere eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione*

estensiva. In tale contesto, mentre non è decisivo il carattere statale della scuola presso la quale il servizio è prestato, rilevando solo l'insegnamento presso le scuole aventi i caratteri suddetti, la ricorrente non ha dedotto che la scuola militare in questione sia equiparabile alle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica per modalità di accesso all'insegnamento, status giuridico del lavoratore e svolgimento della carriera (non essendo invece sufficiente il mero riconoscimento giuridico del titolo per i discenti e la sua equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali, che sono aspetti che attengono alla posizione del discente più che del docente)."

In ultimo anche il **Tribunale di Messina** su ricorso patrocinato da questo difensore ha sancito che *"la Corte di legittimità ha, in plurime occasioni, rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (cfr. per tutte, Cass. sentenza n. 16623/12). (Sentenza n. 161/2019 pubbl. il 08/03/2019)*

Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, comma 1 ultimo capo-verso, del d.lgs. 165/2001 prevede che *"Nelle materie della mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi li-miti previsti dalle norme di legge"* e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che *"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"* deve ritenersi che i

CCNI richiamati, nella parte in cui escludono, in relazione al servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, l'attribuzione dei punteggi per ogni anno di servizio viceversa previsti per il pre ruolo nelle scuole statali violino – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge, l'assetto normativo che precede.

In tale contesto la disposizione del CCNI e le relative ta-belle risultano del tutto contrastanti con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra esposta e devono pertanto essere disapplicate.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto

3.Istanza cautelare ex art 700 cpc

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al *periculum in mora*

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente che si vedrebbe negato il trasferimento .

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di

valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento nelle sedi prescelte.(Messina e/o Catania).

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di ulteriori 24 punti, (6 x ciascuno dei 4 anni in questione oltre 6 per il ricongiungimento) relativo al servizio svolto presso la scuola paritaria, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento presso la sede ricadente nella provincia di Messina e seguenti.

Invero, aggiungendo al punteggio di 40 punti riconosciuti, l'ulteriore punteggio spettante per il servizio pre ruolo in scuola paritaria ed i 6 per ricongiungimento, la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 64 punti oltre 6 per il ricongiungimento ottenendo pertanto una sede diversa da quella assegnata e comunque quella da lei prescelta.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente che si vedrebbe costretta a trasferirsi con pregiudizio economico a Roma.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita lavorativa e familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Per di più, si evidenzia il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro, dovendo affrontare le spese per il trasferimento per l'affitto di una casa e, necessariamente le spese per i continui viaggi ad Roma.

Al contrario, qualora la ricorrente avesse potuto inserire il punteggio acquisito per il servizio pre ruolo presso la citata scuola paritaria, la stessa sarebbe stata assegnata ad una sede più vicina a quella di residenza della propria famiglia, certamente all'interno della provincia di residenza e/o, nella regione, limitando al minimo i disagi connessi al trasferimento.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario e pertanto chiede che Voglia accogliere le

seguenti .

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare della nota mail del 24.06.019 e dei bollettini dei movimenti della Provincia di Messina e Catania nella parte in cui non viene inserito il nominativo della ricorrente ne vien disposto il trasferimento della stessa;
2. Previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 delle note comuni allegate al C.C.N.I. per la mobilità docenti a.s. 019/020, nella parte in cui si dispone che *“il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile”*, affermare in ogni caso il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della mobilità 2019/020, del punteggio aggiuntivo di punti 24 all'interno della graduatoria per la mobilità 2019/2020 e seguenti per il servizio prestato presso gli istituti paritari di cui sopra al pari degli istituti statali;
3. Conseguentemente ordinare, per i motivi di cui infra, all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità 2019/020 inoltrata dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante pari a 24 aggiuntivi e così

complessivamente 64 punti oltre 6 per il ricongiungimento per il servizio prestato presso scuole paritarie per gli anni scolastici di cui infra, disporre il trasferimento anche in sovrannumero presso una delle sedi prescelti (Messina, Catania) e/o comunque presso una delle sedi indicate in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda e comunque più consoni alle proprie aspettative lavorative e familiari;

4. Conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento del predetto servizio ed all'attribuzione del relativo punteggio per i 4 anni di servizio svolti alle dipendenze della scuola paritaria al pari della valutazione del servizio della scuola statale, ordinando all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e conseguenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 019/020.

5. Accertare e riconoscere il predetto servizio svolto dalla ricorrente presso gli istituti paritari di cui infra e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti all'attribuzione del relativo punteggio per i 4 anni di servizio svolti alle dipendenze della scuola paritaria di 64 punti totali da riconoscersi al pari del servizio statale ai fini sia della mobilità che della ricostruzione della carriera stante la violazione della normativa nazionale(legge

62/2000)e comunitaria.

6. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da di-strarre in favore del procuratore antistatario;

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo atteso che il valore è indeterminato e soggiace al versamento di € 259,00 (doc.25)

Messina 26.6.019

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2019/020, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020 e che hanno ottenuto trasferimento attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/020 e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti

alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale
a.s. 2019/020 ;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina 28.6.019

Avvocato

Vincenzo La Cava